



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato DATTERI MATTEO (id FSI 170524)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 9 giugno 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del "3° Torneo Internazionale Città di Vercelli" MIGLIORINI Antonello (A.N.) che: *"Il giocatore non si presentava all'inizio del quinto e ultimo turno dell'Open B, senza dare preventiva comunicazione della propria assenza. Essendo quindi stato regolarmente abbinato, trascorsa un'ora dall'inizio del turno come previsto dal Bando, ho assegnato la vittoria a forfait all'avversario"*.

In data 20 giugno 2016 perveniva una nota da parte della madre dell'incolpato nella quale veniva precisato che: *"in merito a Vs. comunicazione del 13.6.2016, numero protocollo GSN 2016/59, e riguardante l'assenza di mio figlio, Datteri Matteo, dall'ultimo turno di gioco del 3° torneo internazionale "Città di Vercelli", desidero far presente che ciò è accaduto perché Matteo aveva febbre alta e mal di gola e come genitori abbiamo ritenuto opportuno anticipare il suo rientro a La Spezia in treno"*.

E successivamente che: *"sempre in relazione alla comunicazione appena inviata e relativa a Datteri Matteo aggiungo che il responsabile di gioco è stato chiamato da mio figlio n. 5 volte al recapito telefonico indicato nel bando del torneo per comunicare l'assenza dall'ultimo turno di gioco ma non è risultato raggiungibile"*.

In data 28 giugno 2016 veniva precisato che: *"oltre alla precisazione che ci siamo premurati di inviare riguardante il fatto che il responsabile del torneo non è risultato contattabile nonostante i numerosi tentativi di chiamata effettuati prima del rientro di mio figlio **Datteri Matteo** dovuto a influenza desidero anche segnalare che quanto indicato per mio figlio vale per **Marcello Marianetti** che ha condiviso con lui permanenza e viaggio di rientro verso La Spezia"*.

Interrogato al riguardo, in data 22 giugno il titolare dell'utenza telefonica Caldi Mario così rispondeva: *"poiché il numero citato è quello del mio smartphone, posso assicurare che il giorno 5/6 non ho ricevuto alcuna telefonata in parola (ho ancora in memoria le telefonate ricevute); ho controllato per scrupolo anche quelle del giorno prima (nel caso il sig. Datteri avesse provato a contattarmi il 4/6 in tarda serata), ma non ho costatato alcun riscontro. Volendo credere alla buona fede del giocatore interessato, posso solo ipotizzare che abbia involontariamente composto il numero sbagliato"*.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *"il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno,*



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”.*

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Nel caso di specie, non è chiaro stabilire cosa sia accaduto. Da un lato i genitori del giocatore sostengono di essersi fatti parte attiva al fine di avvertire gli organizzatori, dall'altra non vi è riscontro alcuno.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato DATTERI MATTEO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 30/06/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano

